Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 novembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della GEMEAZ CUSIN SPA, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/00 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Sono presenti:

- Per la GEMEAZ CUSIN SPA, Giovanni Pizzelli e Margherita Ravaioli;
- Per la FILCAMS CGIL, Patrizia Massaccesi;
- Per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- Per la UILTUCS UIL, Gabriele Fiorino;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Liguria, Toscana, Lazio, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

1. la GEMEAZ CUSIN S.P.A., con sede legale in Milano, opera nel settore ristorazione collettiva gestendo mense presso aziende pubbliche e private, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 6350 lavoratori, non tutelati da ammortizzatori sociali, ed applica il C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi;
2. con accordo sottoscritto presso questo Ministero in data 28 ottobre 2010, le Parti Sociali hanno convenuto il ricorso allo strumento della CIG in deroga per la durata di 12 mesi, con decorrenza fino al 1 novembre 2011, in favore di n. 29 lavoratori addetti all'appalto Ferservizi;
3. visto il permanere dei fattori di criticità economico-finanziaria, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga nei confronti di n. 34 lavoratori, di cui n. 26 hanno già usufruito della misura di sostegno al reddito con l'accordo citato nel punto che precede;
4. pertanto, con successive note prot. n. 32/0003487/MA003.A001 del 24.10.11 e prot. n. 32/0004199/MA003.A001 del 02.11.11, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa

disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Al fine di assicurare il sostegno al reddito dei lavoratori, le Parti convengono che la Società presenterà istanza di **CIG in deroga**, per la durata di 2 mesi, con decorrenza dal 1 novembre 2011 al 31 dicembre 2011, per un numero massimo di **34 lavoratori full-time equivalent addetti all'appalto Ferservizi.**

- Si precisa che per **n. 26 lavoratori** la Società presenterà **istanza di proroga della CIG in deroga** in quanto i lavoratori suddetti hanno già usufruito della Cassa, così come specificato nelle premesse. I 26 lavoratori sono così ripartiti:

n. 7 nella **Regione Campania**, su una platea di 26 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 35 % dell'orario contrattuale;

n. 4 nella **Regione Emilia Romagna**, su una platea di 51 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 12 % dell'orario contrattuale;

n. 3 nella **Regione Lombardia**, su una platea di 29 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 10 % dell'orario contrattuale;

n. 9 nella **Regione Piemonte**, su una platea di 27 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 30 % dell'orario contrattuale;

n. 2 nella **Regione Toscana**, su una platea di 4 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 50 % dell'orario contrattuale;

n. 1 occupato nella **Regione Veneto** , su una platea di 12 lavoratori interessati che ruoteranno con riduzione massima del 35 % dell'orario contrattuale.

- Al contrario, la Società presenterà **istanza di concessione di CIG in deroga** per le restanti **8 unità lavorative** che sono così ripartite:

n. 3 nella **Regione Lazio**, su una platea di 20 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 10 % dell'orario contrattuale;

n. 2 nella **Regione Liguria**, su una platea di 4 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 50 % dell'orario contrattuale;

n. 3 nella **Regione Friuli Venezia Giulia**, su una platea di 15 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima del 20 % dell'orario contrattuale.

- La CIG in deroga sarà attuata a rotazione tra i lavoratori interessati, secondo criteri e modalità determinati dalle Parti con intese da raggiungersi in sede territoriale, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate.
- La Società anticiperà il trattamento di CIG in deroga di competenza dell'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

ITALIA LAVORO

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI